

Avv. F. De Marchi
P.zza XX settembre, 11 - Tel. 23.598
- DISELA -

N. 630/74 R.G.

(2)

CENTENZA N. 23

CRON. N. 589

PIPERE N. P5

16 FEB. 1974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Biella

composto dai Sigg. Magistrati:

MAIORANA Dr. Antonio

- Presidente

VITDONE Dr. Vito

- Giudice rel.

ANGELINO Dr. Vittorio

- Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile posta in decisione all'udienza del

7 febbraio 1974 e promossa con atto di citazione noti-

ficato in data 27/6/74 dall'Aiut.Uff.Giud. C.Penasa

Da

Fili. ABATE Giuseppe e Figli s.a.s., con sede in Sandi-

gliano ed elett. dom. in Biella presso lo studio dell'

l'avv. F. Muriess che la rappresenta e difende per dele-

ga in data 27/7/74 in calce all'atto di citazione

ATTRICE

OGGETTO:

Declaratoria di
nullità di con-
tratti di compr-
vendita etc

Società Anonyme Paul AZAIS et C.ie., con sede in Maza-

met (Francia) rappresentata e difesa, per mandato spe-

ciale, dall'avv. Marco MINOLI di Torino, eleggendo do-

micio presso lo studio dell'avv. F. DE MARCHI di Biel-

COPIA XEROX

10

Pagine 160

Ritardo 1

la

CONVENUTA -

Italy

Page 1 of 9

Per l'attrice l'avv. Marless chiede e conchiude:
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat-
tesa; Previa ammissione di prova per testi sui capi
da 1 a 4 della narrativa di citazione; Con ampia ri-
serva di ulteriore deduzione e di produzione; Previe
le declaratorie del caso; Dichiarsi invalida e pri-
va di effetto la clausola compromissoria contenuta
unilateralmente nel testo stampato delle conferme
d'ordine 11/10/72; 9/2/73; 30/3/73; Dichiarsi al-
tresì la nullità e comunque annullati i contratti di
cui alle conferme d'ordine 11/10/72; 9/2/73; 30/3/73
per le causalì de quo; in subordine dichiararsi e ri-
conoscersi il diritto dell'attrice di ritirare la men-
te de quo (Kg. 3, 549, 27) a sua volontà; in via stret-
tamente subordinata dichiararsi risolti i contratti
di cui alle conferme di ordine di cui è causa ex art.
1467 CC.; con il favore delle spese e competenze di
causa.

Per la convenuta l'avv. De Marchi chiede e conchiude:
Dichiarsi la carenza di giurisdizione del Magistra-
to Italiano in relazione alla Convenzione di New York
del 1958 e di Ginevra del 1961. Dichiarsi in subor-
dine difetto di giurisdizione del Giudice Italiano
in relazione all'art. 4 c.p.c.

In ultima ratio, nel merito, respinte le domande av:

versarie per le ragioni riassunte in iudi arbitrali,
con vittoria delle spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 agosto 1974, la s.a.s. Filatura Abate Giuseppe e Figli, corrente in Sandigliano, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Biella la Società Anonyme Paul Azais et Cie con sede in Mazamet (Francia) proponendo contro quest'ultima le domande di cui in epigrafe.

Esponeva la Filatura Abate di aver ritirato quantitativi vari di lana pettinata dalla società francese e di essersi successivamente trovata in difficoltà a ritirarne altra, a causa dell'imprevedibile evoluzione dei cambi internazionali, particolarmente sensibile fra franco e lira.

La ditta Azais aveva sollecitato l'autrice a ritirare i Kg. 35.422,27 mancanti al completamento dell'ordine, minacciando, in difetto, il ricorso ad un arbitrato internazionale, menzionato nel testo stampato delle conferme d'origine.

Riteneva la ditta Abate di resistere alla pretesa, contestando anzitutto la validità del contratto e, in secondo luogo, la validità della clausola comunque.

La Società Paul Azais, nel costituirsi in giudizio, accepiva in via pregiudiziale l'improponibilità della

azione fatta valere dalla ditta Abate, assumendo che le parti avevano compromesso in arbitro, con esplicita clausola contenuta nelle conferme d'ordine, la controverse nascenti dal rapporto contrattuale in oggetto, indicando come organismo arbitrale competente il Comitato centrale della lana, sedente in Parigi. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, assumendo l'infondatezza della pretesa della ditta Abate di non ritirare la merce compravenduta. Dopo uno scambio di difese, il Giudice istruttore privilegiava l'opportunità che fosse il Collegio a pronunciarsi, in un col merito, sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti e, precisate da queste ultime le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta dal Collegio, per essere decisa, all'udienza del 7 febbraio 1978.

Motivi della decisione

In atti esistono tre documenti contrattuali denominati "Confirmation de vente", relativi al filato di cui è causa, datati rispettivamente 11 ottobre 1972, 9 febbraio e 30 marzo 1973: essi risultano redatti su carta intestata dalla venditrice ditta Paul Azais e di provenienza della stessa. Prodotti in giudizio da quest'ultima, recano la sottoscrizione "s.a.s. Filatura G. Abate e Figli - Sandigliano".

Altre tre esatte copie di questi documenti sono state presentate alla ditta Abate e mostrano, come sottolineato, una sigla assimilabile ad una "P" minuscola. L'attrice ditta Abate ha anzitutto contestato la validità di questi documenti - che qualifica "conferme d'ordine" - assumendo che non recano la sottoscrizione di chi avrebbe dovuto effettivamente firmarle e cioè un certo Aristide Vaglio che dovrebbe essere nel la prospettazione dell'attrice, o il mediatore dello affare o il rappresentante della ditta francese. Trattasi peraltro di una pietosa contestazione che, di per sé sola, dà un'idea sufficientemente precisa della pretestuosità dell'azione giudiziaria intentata dalla ditta Abate; basti pensare, invero, che i contratti in questione hanno avuto regolare, seppur parziale, esecuzione, e che la ditta Abate si è messa ad esaminare con la lente la sigla delle conferme d'ordine in suo possesso quando il franco Francese ha iniziato a salire nei confronti della lira e quindi poteva tornar comodo vantare di non mantenere i patti e di sciogliersi unilateralmente dal contratto. E' infatti pacifico che una parte della merce di cui alle conferme d'ordine in questione è stata ritirata dalla compratrice ditta Abate, la quale ha pertanto dato esecuzione al contratto proprio sulla base dei

decisa nell'ammirazione che copre contigua.

In questa, la "confirmation de vente" sopra citata, non viene comunque - ed è questo da segnalare - ma si difendeva configurata dall'attrice - come altrettante accettazioni di proposte di compravendita portate dall'agente (con la conseguenza che il contratto si ipotrebbe ritenersi perfezionato con il loro arrivo) - anglianico, sede della ditta italiana) ma rappresentano chiaramente il documento contrattuale di vendita che viene inviato dal venditore a corollamento di eventuali contatti orali o telefonici e che richiede l'accettazione del compratore; in altri termini, alla "confirmation de vente" in oggetto deve attribuirsi il valore di una priorità logica e cronologica nel quadro della documentazione scritta che è composta alla confezione, sicché ad esso deve attribuirsi il valore di una proposta contrattuale. Tale proposta viene accettata con la sottoscrizione da parte del compratore ed il contratto si perfeziona quando la copia della proposta contenente la sottoscrizione dell'accettazione - compratore perviene di ritorno al proponente venditore - ciò è quanto si verifica sempre nelle contrattazioni concernenti la compravendita di lane ed affini e di quanto sopra esposto si ha una precisa conferma in questa stessa causa: la dit-

ta francese, e direttamente o per tramite di un incaricato, inviò alla ditta Abate le sue proposte contrattuali ("confirmations de vente") in duplice copia: una venne trattenuta, come sempre avviene, dal compratore ed una venne da quest'ultimo restituita con la firma di accettazione: ed ecco spiegato perché le "confirmations de vente" prodotte dalla ditta Azais recano la sottoscrizione della compratrice ditta Abate.

Se fosse partita da Gaglianico la proposta contrattuale, noi ora avremmo, nel corredo probatorio documentale della causa, tante "conferme d'ordine" redatte su carta intestata della ditta Abate ed in possesso di quest'ultima con la firma di accettazione della ditta Paul Azais.

Poste queste premesse, appare evidente che il contratto di compravendita si è perfezionato in Mazamet, dove sono pervenute di ritorno le proposte contrattuali firmate per accettazione dalla ditta Abate.

Pocaltro, anche se - ab absurdo - il contratto si fosse perfezionato in Gaglianico, e cioè in Italia, ciò che costituisce il fondamentale thema litis della controversia non si modificherebbe minimamente: val quanto dire che il luogo di stipulazione del contratto non esercita, in causa, la minima influenza ai fini del giudizio. Infatti, nelle "confirmations de vente" sopra

posta in esame, è contenuta una chiarissima clausola compromissoria, la quale fonda la giurisdizione di un organismo arbitrale parigino (Comité Central de la Laine) in ordine alla cognizione di qualsivoglia controversia nascente dal contratto.

La ditta Abate, firmando per accettazione il documento contrattuale in esame, ha sottoscritto l'accettazione anche della clausola compromissoria e tanto basta per ritenere valida ed efficace la clausola medesima; in base alla convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata dall'Italia con L. 19 gennaio 1962, per l'arbitrato estero occorre semplicemente che la clausola compromissoria abbia forma scritta, mentre noi si richiede alcuna accettazione specifica.

La giurisdizione italiana risulta pertanto derogata in favore del giudice arbitrale francese, atteso che esistono, nella fattispecie, tutte le condizioni richieste dalla Convenzione di New York per l'esecuzione, negli Stati ratificanti, della sentenza arbitrale straniera (o meglio, risulta che non sussiste alcuna delle condizioni estative a tale riconoscimento).

Dev'essere dunque accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla convenuta ditta francese: in particolare, tutti i mezzi di prova orali dedotti dall'attrice sono inammissi

bili perchè in palese contrasto con la documentazione di causa.

Le spese di causa seguono la soccombenza dell'attrice.

Pag. 3

il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente causa, essendo investito di giurisdizione l'organo arbitrale francese di cui alla clausola compromissoria in atti.

Conseguentemente condanna l'attrice ditta Abate al pagamento, a favore della convenuta ditta Paul Azais, delle spese della presente causa, che si liquidano in complessive Lire 1.543.420, di cui 185.920 per esperti, 362.500 per competenze di procuratore e 1.000 per onorari d'avvocato.

Così deciso in Biella il 7 febbraio 1978

IL PRESIDENTE

I GIUDICI

IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi